



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VALDAGNO

LE ASSICURAZIONI
per le attività del CAI
2010



a cura dei soci

Gian Pietro Berlato (Sezione di Bassano del Grappa)
Giorgio Romio AE (Sezione di Valdagno)

PRESENTAZIONE

Questa nota ha lo scopo di far conoscere a tutti gli interessati alle attività del Club Alpino Italiano le coperture assicurative stipulate dalla Sede centrale o dalla Sezione a favore dei Soci e, a particolari condizioni, dei non soci.

Essa presenta e spiega in modo sintetico sia le coperture assicurative che si attivano automaticamente per il solo fatto della avvenuta iscrizione al CAI, sia le ulteriori coperture facoltative che, in particolari casi, possono essere attivate.

I testi completi delle polizze che hanno come contraente il CAI sono disponibili presso il sito internet della Sede Centrale www.cai.it

Grazie alle coperture assicurative qui descritte sarà possibile, per tutti coloro che operano ai vari livelli del sodalizio, svolgere le attività ed i compiti assunti con la tranquillità che eventuali imprevisti non avranno ripercussioni sul loro patrimonio. Ciò non dovrà in alcun modo indurre a una minore attenzione nell'operare o nel compiere ascensioni ed escursioni, poiché il volontariato del CAI non è e non dovrà mai essere approssimazione, bensì consapevolezza e professionalità.

Alcuni dati riportati possono essere riferiti alle polizze vigenti nell'anno 2009.

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE

Si tratta di coperture assicurative attivate direttamente dalla Sede centrale, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo della tessera, per le quali non occorre inviare nessun modulo di richiesta.

1 – Soccorso Alpino soci

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, riconosciuta ai soci CAI, a partire dalla data di iscrizione o di rinnovo; essa prevede:

- la corresponsione di una diaria da ricovero ospedaliero e il rimborso delle spese sostenute per l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna;
- la garanzia si estende alla pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo snowboard), della speleologia, del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature alpinistiche, dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade statali provinciali e comunali;
- **la garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI, sia per la propria attività personale;**
- la garanzia è valida per le attività svolte sul continente europeo.

La copertura assicurativa ha i seguenti limiti temporali:

- per i nuovi soci: dalla data di iscrizione al 31/3 dell'anno successivo all'anno sociale;
- per i rinnovi: dal 1/4 di ciascun anno sociale al 31/3 dell'anno successivo.

Non è applicabile:

- agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall'abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo.

Garanzie e massimali:

- Diaria per ricovero 20,00 €/giorno
 - periodo assicurato fino a 30 gg.
 - relativa franchigia nessuna
- Limiti rimborso spese di soccorso
 - diaria Guida Alpina 78,00 €/giorno
 - diaria tecnico CNSAS 52,00 €/persona/giorno
 - diaria unità cinofila CNSAS 104,00 €/persona/giorno
 - intervento elicottero 40,00 €/minuto
- Massimale per persona 25.000,00 €
- Massimale catastrofale 500.000,00 €

- Per le persone di età superiore a 80 anni i massimali (catastrofale e per persona) vengono ridotti del 50%.

Denuncia di sinistro:

- per interventi eseguiti da una stazione del CNSAS sul territorio nazionale è sufficiente l'invio del rapporto informativo da parte del capo stazione, che di norma provvede a richiedere i dati necessari;
- per interventi eseguiti da strutture diverse dal CNSAS (elisoccorso, SUEM 118, ecc.), o in collaborazione con esso, sia sul territorio nazionale sia in altre montagne europee, la Sezione (per interventi in ambito di attività CAI) o l'interessato (per eventi in ambito di attività personale), immediatamente dopo l'intervento, devono inviare la segnalazione alla segreteria del CNSAS alla quale vanno altresì tempestivamente inoltrate tutte le fatture delle spese di soccorso; per gli interventi in ambito di attività CAI la Sezione deve pertanto essere avvertita tempestivamente.

2 – Assicurazione Infortuni soci

È una novità in vigore dal 2009; precedentemente era una copertura assicurativa a richiesta.

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede:

- il rimborso delle spese mediche e/o indennizzo dell'inabilità permanente ed evento mortale derivanti da infortuni occorsi a soci CAI **durante le attività sezionali o sociali**, quali ad esempio:
 - escursionismo e alpinismo (escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike, pratica di speleologia e torrentismo, partecipazione a rally o raid di sci alpinismo, attività di alpinismo giovanile);
 - attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.);
 - partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni OTPO, ecc.);
 - partecipazione a corsi in qualità di allievi;
 - partecipazione a corsi in palestra (p.e. ginnastica presciistica)
 - attività svolte da Istruttori (Soci CAI titolati) sia a favore del CAI sia di tipo personale;
 - attività svolte a favore del CAI da Aiuto-istruttori (Soci CAI non titolati);
- la garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri, esercitati da società di traffico regolare;
- la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale.

Non è applicabile:

- agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei; dall'abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e cessa con il loro manifestarsi;
- l'assicurazione vale invece, con alcune limitazioni di massimali e franchigia, anche per le persone colpite da apoplezia o infarto o affette da epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi.

Garanzie e massimali:

- Morte 55.000,00 €
- Invalidità permanente 80.000,00 €
 - relativa franchigia 3%
- Spese di cura 1.600,00 €
 - relativa franchigia 100,00 €
- Massimale per sinistro: in caso di sinistro coinvolgente più persone il massimale catastrofale è di 3.000.000,00 €
- Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti limitazioni:
 - Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
 - Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
- Garanzie e massimali sono validi sia per le escursioni con difficoltà di tipo alpinistico (ascensioni con diffi-

coltà superiore al 3° grado AD e gite in ambiente innevato con pendenza oltre 25°) sia per le escursioni con difficoltà di tipo escursionistico (gite escursionistiche con accesso a sentieri attrezzati, vie ferrate, ascensioni con difficoltà non superiore al 3° grado AD e gite in ambiente innevato con pendenza massima 25°).

- I massimali caso morte e invalidità permanente possono essere raddoppiati con l'aumento di € 2,00 (arrotondato) sulla quota associativa previa compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Denuncia di sinistro:

- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI a cura della Sezione entro 10 gg. dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata); la Sezione deve pertanto essere avvertita tempestivamente, in tempo utile per l'inoltro della denuncia.

3 – Responsabilità Civile verso Terzi soci e non soci

La garanzia di Responsabilità Civile prevede:

- la copertura per danni imputabili a soci e non soci CAI causati a terzi (soci e non soci), a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI, sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività;
- la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale;
- l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'accompagnatore in caso di infortunio causato da "imperizia" dell'accompagnatore stesso.

Non è applicabile:

- alla R.C. per i danni a terzi derivanti dalla propria attività personale (extra ambito CAI).

Garanzie e massimali:

- Massimale per sinistro 5.000.000,00 €

Denuncia di sinistro:

- la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI a cura della Sezione entro 10 gg. dall'evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata); la Sezione deve pertanto essere avvertita tempestivamente, in tempo utile per l'inoltro della denuncia.

4 – Tutela legale soci

La garanzia di tutela legale prevede:

- il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall'attività sezionale;
- le garanzie di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti dei Consigli direttivi e i Soci iscritti, nell'ambito delle funzioni istituzionali e statutarie loro attribuite per lo svolgimento dell'attività sezionale;
- l'assicurazione opera nel caso tali soggetti siano indagati o imputati in un procedimento penale con l'accusa di aver commesso un reato nello svolgimento dell'attività sezionale, per atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o delitti colposi).

La tutela legale consiste nel:

- sostenere la difesa in procedimenti penali;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- sostenere il diritto al risarcimento per danni extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi.

Per i soli Presidenti e Consiglieri la garanzia opera anche quando l'imputazione penale riguardi atti compiuti volontariamente (delitti dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l'assenza di dolo e quindi l'involontarietà del fatto.

Non è applicabile:

- ai procedimenti civili e a quelli amministrativi.

Garanzie e massimali:

- Massimale per caso assicurativo 15.000,00 €

COPERTURE ASSICURATIVE SU RICHIESTA

Le coperture assicurative sotto riportate sono facoltative; per la loro attivazione è necessario che la Sezione ne presenti richiesta inviando gli appositi moduli.

1 – Soccorso Alpino non soci

La Sezione, richiedendo l'attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza "**Soccorso Alpino soci**" ai non soci che partecipano a un'attività sezionale.

Garanzie e massimali:

- vedi punto 1 delle coperture assicurative automatiche.

Costo (a carico del partecipante non socio):

- giornaliero: 1,00 €
- da 2 a 6 giorni (anche non consecutivi): 2,00 €

Attivazione della copertura:

- la richiesta va inoltrata dalla Sezione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività.

Note:

- per i non soci che partecipano alle attività proposte dalla Sezione di Valdagno è obbligatorio attivare questa copertura assicurativa.

2 – Assicurazione Infortuni non soci

La Sezione, richiedendo l'attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza "**Assicurazione Infortuni soci**" ai non soci che partecipano a un'attività sezionale.

Garanzie e massimali:

- vedi punto 2 delle coperture assicurative automatiche.

Costi (a carico del partecipante non socio):

- giornaliero 2,00 € combinazione A (massimali caso morte e invalidità permanente ordinari)
- giornaliero 3,50 € combinazione B (massimali caso morte e invalidità permanente raddoppiati)

Attivazione della copertura:

- la richiesta va inoltrata dalla Sezione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività.

Note:

- per i non soci che partecipano alle attività proposte dalla Sezione di Valdagno è obbligatorio attivare questa copertura assicurativa.

3 – Kasko Autoveicoli soci Sezioni Vicentine

Si tratta di una copertura del ramo Auto, che ha come contraente l'Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI e che prevede:

- il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro sassi o oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada, purché occorsi durante la marcia su strade carrozzabili;
- sono assicurabili gli autoveicoli (automobili, furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso privato:
 - di proprietà e/o comproprietà dei soci CAI delle Sezioni Vicentine che aderiscono a questa polizza (vedi Nota);
 - di proprietà dei familiari degli stessi;
 - intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi;

e usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione, quali a esempio:

- o escursioni (comprese le ricognizioni preventive delle stesse);
- o corsi;
- o partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, ecc.);
- o servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, ecc.);
- la garanzia è valida per il territorio italiano e per la temporanea circolazione del veicolo all'estero;
- la copertura è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida dell'autoveicolo attenda un socio delle Sezioni Vicentine che aderiscono a questa polizza.

Non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.

Garanzie e massimali:

- Massimale 10.000,00 €
 - o relativa franchigia 350,00 €

Costo (a carico dei partecipanti):

- per ogni giornata-missione/auto: 4,00 €

Attivazione della copertura:

- la richiesta va inoltrata dalla Sezione alla società assicuratrice entro le ore 24:00 del giorno che precede l'inizio dell'attività.

Denuncia di sinistro:

- la denuncia va inoltrata alla società assicuratrice a cura della Sezione entro 5 gg. dall'evento; la Sezione deve pertanto essere avvertita tempestivamente, in tempo utile per l'inoltro della denuncia.

Note:

- le Sezioni Vicentine che aderiscono a questa polizza sono: Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Dueville, Lonigo, Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Recoaro Terme, Thiene, **Valdagno**, Vicenza;
- il testo completo della polizza è disponibile presso la segreteria della Sezione.

RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE

ASSICURAZIONE	SOCI CAI		NON SOCI	
	Attività CAI	Attività personale	Attività CAI	Attività personale
Soccorso alpino	Automatica	Automatica	A richiesta	---
Infortunati	Automatica	---	A richiesta	---
Responsabilità civile	Automatica	---	Automatica	---
Tutela legale	Automatica	---	---	---
Kasko Sezioni Vicentine	A richiesta	---	---	---

RECAPITI DELLA SEDE CENTRALE DEL CAI

CAI – Club Alpino Italiano
Sede Centrale – Ufficio Assicurazioni
 Via E. Petrella, 19
 20124 Milano
www.cai.it assicurazioni@cai.it
 tel. 02/205723 234
 fax 02/205723 201

CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Segreteria
 Via E. Petrella, 19
 20124 Milano
www.cnsas.it segreteria@cnsas.it
 tel. 02/29530 433
 fax 02/29530 364

DECORRENZE POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI

TIPOLOGIA SOCI	DATA ISCRIZIONE/RINNOVO	INIZIO COPERTURA	FINE COPERTURA
NUOVI SOCI	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	dalla data di iscrizione	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2010	dalla data di iscrizione	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di iscrizione	31/03/2011
SOCI 2009 CHE RINNOVANO PER IL 2010	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	*	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2010	*	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di rinnovo	31/03/2011
SOCI MOROSI (soci con tessera scaduta in anni precedenti al 2009 che rinnovano per il 2010)	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	dalla data di iscrizione/rinnovo	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2010	dalla data di iscrizione/rinnovo	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di iscrizione/rinnovo	31/03/2011
SOCI 2009 NON RINNOVATI PER IL 2010	---	**	31/03/2010 poi copertura assicurativa a richiesta come non soci

* fino al 31/03/2010 chi rinnova è coperto con la polizza soccorso alpino 2009. Dal 01/04/2010 sarà attiva la polizza soccorso alpino 2010.

** fino al 31/03/2010 chi non rinnova è coperto con la polizza soccorso alpino 2009.

DECORRENZE POLIZZA INFORTUNI SOCI

TIPOLOGIA SOCI	DATA ISCRIZIONE/RINNOVO	INIZIO COPERTURA	FINE COPERTURA
NUOVI SOCI	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	dal 01/01/2010	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2010	dalla data di iscrizione	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di iscrizione	31/03/2011
SOCI 2009 CHE RINNOVANO PER IL 2010	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	dal 01/01/2010*	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2011	dal 01/04/2010*	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di rinnovo	31/03/2011
SOCI MOROSI (soci con tessera scaduta in anni precedenti al 2009 che rinnovano per il 2010)	dal 01/11/2009 al 31/12/2009	dal 01/01/2010	31/03/2011
	dal 01/01/2010 al 31/03/2010	dalla data di iscrizione/rinnovo	31/03/2011
	dopo il 31/03/2010	dalla data di iscrizione/rinnovo	31/03/2011
SOCI 2009 NON RINNOVATI PER IL 2010	---	---	31/03/2010 poi copertura assicurativa a richiesta come non soci

* fino al 31/03/2010 i soci in regola con l'iscrizione 2009 sono assicurati con la polizza infortuni 2009.